

59,604,083 nella riserva di cassa e di dollari 130,733,466 nei depositi. Le Banche delle altre città mostrano un aumento di dollari 6,055,462 nei prestiti e sconti; di doll. 311,784 nella riserva di cassa e di doll. 13,332,352 nei depositi. Le Banche della campagna mostrano una perdita di dollari 6,576,906 nei prestiti e sconti; ma un guadagno di dollari 1,358,015 nella riserva di cassa e dollari 13,332,352 nei depositi. Presi complessivamente gli Stati dell'Est mostrano un guadagno di dollari 106,749,542 negli sconti e nei prestiti; di dollari 61,273,882 nella riserva di cassa; e di dollari 157,462,651 nei depositi.

Per gli Stati del Sud si hanno questi dati: Le Banche delle città mostrano una perdita di doll. 801,032 nei prestiti e sconti; di dollari 61,081 nella riserva di cassa e di dollari 486,952 nei depositi. Le Banche della campagna mostrano invece un guadagno di dollari 1,352,322 nei prestiti e sconti, ed una perdita di dollari 1,810,522 nella riserva di cassa e di dollari 5,059,564 nei depositi. Prese complessivamente le Banche di questa sezione mostrano un guadagno di dollari 524,490 negli sconti e prestiti e una perdita di dollari 1,872,603 nei depositi.

Per gli Stati del Middle Western si hanno i seguenti dati: Le Banche di Chicago mostrano un aumento nei prestiti e sconti di dollari 9,685,529 e nei depositi di dollari 3,422,397. Le Banche di St. Louis mostrano un guadagno di dollari 6,885,540 nei prestiti e sconti, di dollari 4,200,000 nella riserva di cassa e una perdita di dollari 639,976 nei depositi. Le Banche delle altre città in questa sezione mostrano un guadagno di dollari 13,027,166 nei prestiti e sconti, di dollari 1,680,918 nella riserva di cassa e di dollari 6,026,864 nei depositi. Le Banche della campagna mostrano una perdita di dollari 3,329,799 nei prestiti e sconti e di dollari 2,162,925 nella riserva di cassa ed un guadagno di dollari 13,207,351 nei depositi. Prese complessivamente le Banche di questa sezione mostrano questo aumento: doll. 46,725,585 nei prestiti e sconti; di doll. 13,404,053 nella riserva di cassa e doll. 27,036,486 nei depositi.

Per gli Stati dell'Ovest si hanno i seguenti dati: Le Banche della città mostrano un guadagno di dollari 659,433 nei prestiti e sconti e di 443,893 nella riserva di cassa, e una perdita di dollari 112,471 nei depositi. Le Banche della campagna mostrano una perdita di dollari 1,503,285 nei prestiti e sconti; di doll. 944,574 nella riserva di cassa e un guadagno di doll. 3,025,780 nei depositi. Le Banche di questa sezione prese complessivamente mostrano una perdita di dollari 843,801 nei prestiti e sconti, di dollari 500,681 nella riserva di cassa e un guadagno di dollari 2,914,303 nei depositi.

Per gli Stati del Pacifico si hanno i seguenti dati: Le Banche di città mostrano una perdita di dollari 5,269,227 nei prestiti e sconti; di dollari 892,766 nella riserva di cassa e di dollari 4,000,925 nei depositi. Le Banche della campagna mostrano una perdita di doll. 2,191,810 nei prestiti e sconti; un guadagno di dollari 56,595 nella riserva di cassa e una perdita di dollari 1,262,433 nei depositi. Prese complessivamente le Banche di questa sezione mostrano una perdita di doll. 7,461,037 nei prestiti e sconti, di dollari 836,256 nella riserva di cassa e di dollari 5,263,339 nei depositi.

Le possessioni Insulari mostrano un guadagno nei prestiti e sconti di dollari 16,635 e una perdita di dollari 27,583 nella riserva di cassa e di dollari 127,919 nei depositi.

Nel totale le Banche Nazionali degli Stati Uniti hanno avuto durante un anno il guadagno di dollari 155,396,698 nei prestiti e sconti; di dollari 71,763,268 nella riserva di cassa e di dollari 191,402,273 nei depositi.

Infine dal rapporto si rievava come le 7,216 Banche nazionali al 7 marzo 1911 avevano di riserve dollari 1,434,259,542, ossia dollari 94,604,495 in più della riserva chiesta dalla legge.

Da questa prospera condizione delle Banche si può rilevare la prosperità del paese, e dall'aumento dei prestiti e dei depositi si ha la conferma del progresso continuo delle industrie e dell'aumento graduale della ricchezza degli Stati Uniti.

LA LEGGE

sulla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani

Pubblichiamo nel suo testo definitivo la importante legge testè promulgata per la sistemazione dei bacini montani.

TITOLO I.

Sistemazione dei bacini montani.

Art. 1. — Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite, a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinate e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7 lettera b) del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900 n. 95 ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

Art. 2. — Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente articolo 1, le condizioni dei terreni sieno tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitanti e il buon regime delle acque.

Nella erogazione della spesa per tali lavori sarà tenuto conto, con equa misura distributiva delle singole e speciali esigenze delle varie regioni, di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

Art. 3. — Con decreto o con decreti reali successivi su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 20, per i lavori indicati all'art. 1 e il Consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2 sono determinati i bacini montani e i Comuni nei quali essi si estendono in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

Art. 4. — La Commissione centrale, in base a studi di massima, propone l'ordine e il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici così per lavori come per indennità.

Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarsi successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Per i progetti di lavoro di cui all'art. 2 provvede il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

La Commissione centrale ed il Comitato tecnico sunnominato possono parimenti fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai Consigli provinciali o altri Enti locali interessati.

Art. 5. — Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, attendono gli uffici del Genio civile e quelli d'ispezione forestale secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministri.